



Bruxelles, 23 maggio 2019  
(OR. en)

9505/19

---

**Fascicoli interistituzionali:**

2019/0013(NLE)  
2019/0014(NLE)  
2019/0012(NLE)  
2019/0016(NLE)

---

DAPIX 190  
CH 33  
FL 35  
CRIMORG 82  
ENFOPOL 263  
RELEX 519  
JAI 559

**NOTA PUNTO "I/A"**

---

Origine: Segretariato generale del Consiglio

Destinatario: Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio

---

Oggetto: Progetto di decisione del Consiglio relativa alla firma, a nome dell'Unione, e all'applicazione provvisoria di alcune disposizioni dell'accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera ai fini dell'applicazione di talune disposizioni della decisione 2008/615/GAI del Consiglio sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera, della decisione 2008/616/GAI del Consiglio relativa all'attuazione della decisione 2008/615/GAI sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera, compreso l'allegato, e della decisione quadro 2009/905/GAI del Consiglio sull'accREDITAMENTO dei fornitori di servizi forensi che effettuano attività di laboratorio, e del relativo allegato

- Adozione

Progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera ai fini dell'applicazione di talune disposizioni della decisione 2008/615/GAI del Consiglio sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera, della decisione 2008/616/GAI del Consiglio relativa all'attuazione della decisione 2008/615/GAI sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera, compreso l'allegato, e della decisione quadro 2009/905/GAI del Consiglio sull'accREDITAMENTO dei fornitori di servizi forensi che effettuano attività di laboratorio

- Richiesta di approvazione del Parlamento europeo

Progetto di decisione del Consiglio relativa alla firma, a nome dell'Unione, e all'applicazione provvisoria di alcune disposizioni dell'accordo tra l'Unione europea e il Principato del Liechtenstein ai fini dell'applicazione di talune disposizioni della decisione 2008/615/GAI del Consiglio sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera, della decisione 2008/616/GAI del Consiglio relativa all'attuazione della decisione 2008/615/GAI sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera, compreso l'allegato, e della decisione quadro 2009/905/GAI del Consiglio sull'accREDITAMENTO dei fornitori di servizi forensi che effettuano attività di laboratorio, e del relativo allegato

- Adozione

Progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e il Principato del Liechtenstein ai fini dell'applicazione di talune disposizioni della decisione 2008/615/GAI del Consiglio sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera, della decisione 2008/616/GAI del Consiglio relativa all'attuazione della decisione 2008/615/GAI sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera, compreso l'allegato, e della decisione quadro 2009/905/GAI del Consiglio sull'accREDITAMENTO dei fornitori di servizi forensi che effettuano attività di laboratorio

- Richiesta di approvazione del Parlamento europeo

---

1. Il 26 ottobre 2015 la Commissione ha trasmesso una raccomandazione di decisione del Consiglio che autorizza i negoziati per la conclusione di accordi fra l'Unione europea, da un lato, e la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein, dall'altro, sulle modalità di partecipazione di tali Stati a talune disposizioni della decisione 2008/615/GAI del Consiglio sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera e della decisione 2008/616/GAI del Consiglio relativa all'attuazione della decisione 2008/615/GAI sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera, compreso l'allegato (le "decisioni Prüm").
2. Nella riunione del 1° dicembre 2015 i consiglieri GAI hanno discusso la raccomandazione, soffermandosi in particolare sul protocollo (n. 21) allegato al trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e sulla posizione del Regno Unito.
3. Con lettera del 22 gennaio 2016 (doc. 5650/16) il Regno Unito ha notificato alla Commissione e al Consiglio che desiderava partecipare alle decisioni Prüm. Il 20 maggio 2016 la Commissione ha confermato, a norma dell'articolo 331, paragrafo 1, del TFUE, la partecipazione del Regno Unito. Inoltre, con lettera del 29 gennaio 2016 (doc. 5760/16) il Regno Unito ha notificato alla Commissione e al Consiglio che desiderava partecipare all'adozione e applicazione della suddetta raccomandazione.
4. Nella riunione del 26 gennaio 2016 il Gruppo "Scambio di informazioni e protezione dei dati" (DAPIX) è stato informato dal Servizio giuridico del Consiglio in merito allo stato dei lavori sul fascicolo in questione. Oltre all'ampliamento della portata dei negoziati alla decisione quadro 2009/905/GAI del Consiglio (la "decisione forense"), il progetto riveduto di raccomandazione (doc. 5988/16) riguardava l'aggiunta della base giuridica e il chiarimento della posizione della Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito.
5. L'Irlanda e il Regno Unito sono vincolate dalle decisioni Prüm e dalla decisione quadro 2009/905/GAI del Consiglio, e partecipano pertanto all'adozione e applicazione delle decisioni in oggetto.

6. A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo (n. 22) sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione delle decisioni in oggetto, non è da esse vincolata, né è soggetta alla loro applicazione.
7. La raccomandazione è stata presentata al Coreper e ritenuta approvata dal momento che nessuna delegazione ha sollevato obiezioni entro il termine del 26 maggio 2016.
8. Su tale base, il 9 giugno 2016, il Consiglio ha adottato la decisione che autorizza i negoziati per la conclusione di accordi fra l'UE, da un lato, e la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein, dall'altro, ai fini dell'applicazione di talune disposizioni delle decisioni Prüm e della decisione forense e ha impartito alla Commissione le necessarie direttive di negoziato (doc. 10700/17).
9. Dopo la declassificazione a giugno 2017, il 5 luglio 2017 la decisione è stata trasmessa al Parlamento europeo a scopo informativo, a norma dell'articolo 218, paragrafo 10, del TFUE.
10. I progetti di accordi negoziati dai servizi della Commissione sulla base delle suddette direttive sono stati modificati dal Gruppo DAPIX nella riunione del 16 aprile 2018 e trasmessi alle delegazioni. Dal momento che nessuna obiezione è pervenuta entro il 30 aprile 2018, le versioni modificate degli accordi sono state ritenute approvate.
11. I negoziati si sono conclusi positivamente con la siglatura degli accordi il 24 maggio 2018.

12. Il 31 gennaio 2019 la Commissione ha presentato al Consiglio:

- una proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma, a nome dell'Unione, e all'applicazione provvisoria di alcune disposizioni dell'accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera ai fini dell'applicazione di talune disposizioni della decisione 2008/615/GAI del Consiglio sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera, della decisione 2008/616/GAI del Consiglio relativa all'attuazione della decisione 2008/615/GAI sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera, compreso l'allegato, e della decisione quadro 2009/905/GAI del Consiglio sull'accREDITAMENTO dei fornitori di servizi forensi che effettuano attività di laboratorio (doc. 6251/19 + ADD 1);
- una proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma, a nome dell'Unione, all'applicazione provvisoria di alcune disposizioni dell'accordo tra l'Unione europea e il Principato del Liechtenstein ai fini dell'applicazione di talune disposizioni della decisione 2008/615/GAI del Consiglio sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera, della decisione 2008/616/GAI del Consiglio relativa all'attuazione della decisione 2008/615/GAI sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera, compreso l'allegato, e della decisione quadro 2009/905/GAI del Consiglio sull'accREDITAMENTO dei fornitori di servizi forensi che effettuano attività di laboratorio (doc. 6253/19 + ADD 1);
- una proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera ai fini dell'applicazione di talune disposizioni della decisione 2008/615/GAI del Consiglio sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera, della decisione 2008/616/GAI del Consiglio relativa all'attuazione della decisione 2008/615/GAI sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera, compreso l'allegato, e della decisione quadro 2009/905/GAI del Consiglio sull'accREDITAMENTO dei fornitori di servizi forensi che effettuano attività di laboratorio (doc. 6249/19);

- una proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e il Principato del Liechtenstein ai fini dell'applicazione di talune disposizioni della decisione 2008/615/GAI del Consiglio sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera, della decisione 2008/616/GAI del Consiglio relativa all'attuazione della decisione 2008/615/GAI sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera, compreso l'allegato, e della decisione quadro 2009/905/GAI del Consiglio sull'accREDITAMENTO dei fornitori di servizi forensi che effettuano attività di laboratorio (doc. 6248/19).
13. I progetti di decisioni del Consiglio relative alla firma e alla conclusione dei suddetti accordi sono stati esaminati dai consiglieri GAI nella riunione del 18 febbraio 2019 e successivamente modificati (docc. 6589/19, 6657/19, 6586/19, 6590/19, 6658/19, 6587/19).
  14. Nella riunione del 12 aprile 2019 i consiglieri GAI hanno preso atto delle versioni modificate e, non essendo pervenuta alcuna obiezione entro il termine del 16 aprile 2019, i progetti sono stati ritenuti approvati.
  15. A norma dell'articolo 218, paragrafo 5, del TFUE, il Parlamento europeo deve essere informato delle decisioni relative alla firma e all'applicazione provvisoria dei suddetti accordi.
  16. Conformemente all'articolo 218, paragrafo 6, del TFUE, è necessaria l'approvazione del Parlamento europeo prima che il Consiglio adotti le decisioni relative alla conclusione degli accordi.
  17. Si invita pertanto il Coreper a confermare i summenzionati progetti di accordi e a invitare il Consiglio a:
    - adottare i progetti di decisioni del Consiglio relative alla firma, a nome dell'Unione, e all'applicazione provvisoria degli accordi, i cui testi, messi a punto dai giuristi-linguisti, figurano nei documenti 8740/19 e 8747/19, nonché i testi degli accordi, messi a punto dai giuristi-linguisti, che figurano nei documenti 8744/19 e 8750/19;
    - decidere di informare il Parlamento europeo delle decisioni del Consiglio relative alla firma e all'applicazione provvisoria di alcune disposizioni degli accordi;

- decidere di trasmettere per approvazione al Parlamento europeo i progetti di decisioni del Consiglio relative alla conclusione degli accordi, i cui testi, messi a punto dai giuristi-linguisti, figurano nei documenti 8730/19 e 8732/19.
-